



CONFINDUSTRIA UDINE

IL TRASPORTO SU STRADA DELLE MERCI: LE NOVITA' 2015 PER COMMITTENTI E VETTORI

Seminario

Udine, 3 febbraio 2015

Palazzo Torriani

Relatori:


Prof. avv. Maurizio Riguzzi

Prof. avv. Marco Lopez De Gonzalo




Le seguenti slides sono state elaborate da Confindustria Udine

**«LEGGE DI STABILITA' 2015»
LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190**



**Modifica all'art. 83-bis
della legge n. 133/08**



**Modifica al decreto
legislativo n. 286/05**


In vigore dal 1° gennaio 2015

LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 83-BIS DELLA LEGGE N. 133/08

- **Abolizione dei costi minimi di esercizio e ripristino della libertà negoziale tra le parti**
- **Adeguamento dei corrispettivi al costo del carburante ed ai pedaggi autostradali**
- **Responsabilità solidale del committente e obbligo di accertamento della regolarità dell'impresa di autotrasporto merci**

LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 83-BIS DELLA LEGGE N. 133/08


**Abolizione dei costi minimi di esercizio e ripristino
della libertà negoziale tra le parti,
sia nei contratti scritti che verbali**



**Dal 1° gennaio 2015 vige la libera contrattazione
tra le parti del corrispettivo del trasporto**

LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 83-BIS DELLA LEGGE N. 133/08


**Abolizione dei costi minimi di esercizio e
ripristino della libertà negoziale tra le parti**



**Per contratti di durata superiore a 30 giorni,
adeguamento del corrispettivo qualora il costo
del gasolio vari più del 2%, così come per le
variazioni delle tariffe autostradali**

LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 83-BIS DELLA LEGGE N. 133/08


**Responsabilità solidale del committente per la
regolarità dell'impresa di autotrasporto merci**



**Il committente è tenuto ad acquisire
dall'impresa di trasporto un'attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non
anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che il
veicolo sia in regola con i versamenti**

LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 83-BIS DELLA LEGGE N. 133/08

**Responsabilità solidale del committente per la
regolarità dell'impresa di autotrasporto merci**



Se il committente non effettua tale verifica, è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto

LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 83-BIS DELLA LEGGE N. 133/08

Responsabilità solidale del committente per la regolarità dell'impresa di autotrasporto merci



Se poi il contratto di trasporto fosse stato stipulato in forma non scritta, il committente che non ha effettuato la verifica di regolarità, assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alla violazioni del Codice della Strada commesse dal vettore nell'espletamento del servizio di trasporto effettuato per conto del committente.

LE MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. N. 286/05

Introduzione della definizione del sub-vettore

Viene definito come sub-vettore l'impresa di autotrasporto merci iscritta all'apposito Albo oppure l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio in territorio italiano, che svolga un servizio di trasporto su incarico di altro vettore

**LE MODIFICHE APPORTATE
AL D. LGS. N. 286/05**

**La sub-vezione deve
essere concordata
tra le parti**

LE MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. N. 286/05

Il nuovo articolo 6-ter sulla sub-vezione, introdotto nel D. Lgs. n. 286/05, prevede che dal 1° gennaio 2015 il vettore venga ad assumere gli oneri del committente circa la regolarità del sub-vettore

LE MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. N. 286/05

Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altri la prestazione di trasporto, pena la nullità del contratto, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite, assumendosi inoltre le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi del reale esecutore del trasporto


LE MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. N. 286/05

Per le imprese che effettuano trasporti di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali e rottura del carico, è ammessa la prestazione di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico


LE MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. N. 286/05

Il vettore che non esegue il controllo sulla regolarità del sub-vettore, è obbligato in solido con quest'ultimo entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto

LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 286/05



Il caricatore



Responsabilità per irregolarità del vettore

Responsabilità per sistemazione del carico



LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FILIERA DEL TRASPORTO

**Caricatore e
irregolarita'
dell'impresa di
autotrasporto**




**CONSEGUENZE
PER IL
CARICATORE**

**Sanzione da 1.549 a
9.296 euro, cui consegue
il sequestro e la confisca
della merce**


LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FILIERA DEL TRASPORTO

**Caricatore e
sistemazione
del carico**




Il caricatore sarà considerato responsabile ove venga accertata la violazione delle norme sulla massa limite, sovraccarico e corretta sistemazione a bordo dell'autocarro

LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 286/05



**Il committente con
contratto in forma scritta**



**Responsabilità per
irregolarità del vettore**



**Responsabilità per
inosservanza normativa
circolazione**



LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FILIERA DEL TRASPORTO

**Committente e
irregolarita'
dell'impresa di
autotrasporto**



**CONSEGUENZE
PER IL
COMMITTENTE**

**Sanzione da 1.549 a
9.296 euro, cui consegue
il sequestro e la confisca
della merce**

LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FILIERA DEL TRASPORTO


**Committente e
inosservanza
normativa
circolazione**




**CONSEGUENZE
PER IL
COMMITTENTE**

Se dal contratto scritto emergono istruzioni incompatibili con le norme su peso, dimensioni, sovraccarico, limiti di velocità, tempi di guida/riposo, il committente è obbligato in concorso con conducente

LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 286/05




Il committente con contratto in forma verbale



Responsabilità per irregolarità del vettore




Responsabilità per inosservanza normativa circolazione




Istruzioni di trasporto a bordo veicolo



LE RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 286/05



Il proprietario delle merci



Responsabilità per irregolarità del vettore



Responsabilità per inosservanza normativa circolazione



LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La legge n. 190/14 ha introdotto l'obbligo della negoziazione assistita come condizione per l'esercizio dell'azione in giudizio in caso di controversie legate al contratto di trasporto, ad eccezione dell'azione diretta



CONFINDUSTRIA UDINE

Vi ringrazia per la cortese attenzione

Elaborazione: Confindustria Udine

